



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.).

Approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 96 del 10/10/2025
In vigore dal 10 OTTOBRE 2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

TITOLO II - ASPETTI ORGANIZZATIVI

Capo I - Organizzazione

Art. 2 - Qualificazione giuridica dell'ufficio operante presso la C.U.C.

Art. 3 – Ambito operativo della C.U.C.

Art. 4 - Responsabile Unico del Procedimento per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento per acquisizioni di servizi e forniture relative ad esigenze di più Comuni associati

Capo II - Rapporti finanziari

Art. 6 - Quadri Tecnici ed Economici e tariffario per Convenzioni o accordi per lo svolgimento di attività di Centrale di Committenza

Art. 7 - Convenzioni o accordi per lo svolgimento di attività di committenza con altri Enti

Art. 8 – Incentivi per funzioni tecniche

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Art. 9 – Modalità operative e tempistica

Art. 10 – Comunicazioni tra Ente associato e C.U.C.

Art. 11 - Tempistica di avvio delle procedure di gara

Capo II - Procedure coinvolgenti più Enti associati

Art. 12 - progettazione di acquisizioni coinvolgenti più Enti associati

TITOLO IV - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Capo I - Riparto competenze

Art. 13 - Saggio di gara e commissione giudicatrice

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione

Art. 15 - Gestione dei documenti e delle richieste di accesso agli atti

Capo II - Particolari tipologie di acquisizione

Art. 16 - Lavori, servizi e forniture di urgenza o somma urgenza

TITOLO V - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Art. 17 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla C.U.C. per conto degli Enti associati

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Trattamento dei dati

Art. 19 - Prevenzione della corruzione

Art. 20 - Revisione e adeguamento del regolamento

Art. 21 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato per le finalità di cui all'art. 62 del D.Lgs.n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (di seguito C.U.C).

La C.U.C. opera in forza del proprio inserimento nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) costituita presso l'Anac.

TITOLO II – ASPETTI ORGANIZZATIVI

Capo I - Organizzazione

Art. 2 – Qualificazione giuridica dell'ufficio operante presso la C.U.C.

1. La struttura organizzativa istituita dall'Unione Valdera per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza.

2. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3 – Ambito operativo della CUC

1. La C.U.C. svolge attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto delle amministrazioni aggiudicatrici aderenti all'Unione Valdera ed eventuali Enti che decidessero di convenzionarsi nel futuro.

Le procedure di affidamento avvengono nel rispetto del D. Lgs. 36/2023 nonché di tutte le altre norme ed eventuali linee guida di settore.

2. Le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, procedono all'acquisizione di forniture e servizi e lavori mediante la CUC nei seguenti casi :

- affidamenti con procedure negoziate di importo non inferiore a quello legislativamente previsto come legittimante per la forma dell'affidamento diretto;
- affidamenti con procedure aperte e ristrette;
- procedure contemplate dagli artt. 73 e ss. Del D.Lgs. 36/2023.

3. Sono esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza, e gestiti direttamente dai rispettivi enti, gli appalti di lavori, forniture e servizi relativamente ai quali i singoli enti aderenti decideranno di procedere alternativamente:

- Mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Mercato Elettronico della P.A., ecc.) , nei casi previsti dalle norme in vigore e per importi sino alla soglia consentita.
- attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ovvero mediante qualificate secondo la normativa vigente (CONSIP spa, ecc.)

La competenza della C.U.C. è inoltre esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art.7 commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001;
- b) procedure di erogazione, di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti

associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013;

- c) procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate da disposizioni di legge;
- d) contratti esclusi dall'applicazione del D.lgs 36/2023 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara.

Nella fase di svolgimento della procedura di affidamento, spetta alla CUC :

- b.1.) l'individuazione del Responsabile del sub procedimento di selezione (RPS), ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023;
- b.2.) Salvo diverso accordo, acquisizione CIG sulla piattaforma ANAC per pubblicazione gara e seguenti comunicazioni alla stessa Autorità legate esclusivamente alla procedura di gara;
- b.3.) per le gare di interesse intercomunale di competenza diretta dell'Unione Valdera, selezione, attraverso manifestazione di interesse degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate e ristrette, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento;
- b.4.) indizione della procedura di gara a seguito della richiesta di attivazione da parte del Comune e del contestuale invio della determina a contrarre e della documentazione di gara. Nello specifico si segue il riparto di competenze Comune/Cuc come dettagliato nell'allegato "A" già approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 54 del 17/05/2024, esecutiva ai sensi di legge.
- b.5.) nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 36/2023. I commissari saranno selezionati secondo quanto definito dalla norma e dagli orientamenti giurisprudenziali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comune interessato all'affidamento.
- b.6.) richiedere la verifica di congruità delle giustificazioni per conto del RUP in caso ricorrano i casi di ricaduta nell'anomalia dell'offerta sia per criterio prezzo più basso che qualità/prezzo;
- b.7.) verifica i requisiti autodichiarati in gara dall'aggiudicatario con utilizzo del sistema FVOE 2.0 o qualsiasi altro sistema di riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa. Il Comune interessato resta competente alla verifica dei requisiti di idoneità tecnica e professionale.
- b.8.) Effettua tutti gli atti prodromici e consequenziali all'aggiudicazione definitiva, di competenza del Comune interessato;

Art. 4 – Responsabile Unico del Progetto per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e forniture facendo ricorso all'Ufficio operante come Centrale unica di committenza nominano, per ciascuna acquisizione, un Responsabile del progetto, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.
2. Il Responsabile unico del progetto nominato in base al precedente comma 1:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture previste dal Codice e dai provvedimenti attuativi dello stesso con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal Codice e dai provvedimenti attuativi dello stesso, nel caso in cui lo stesso non svolga anche le funzioni di progettista;
 - c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e forniture per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato;
 - f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale

nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del Codice e dai provvedimenti attuativi dello stesso;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SITAT-SA, nonché da altre norme.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'Ufficio operante come Centrale unica di committenza nominano, per ciascuna acquisizione, un Responsabile unico del progetto.

4. Il Responsabile unico del progetto nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal Codice e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) cura tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal Codice e dai suoi provvedimenti attuativi;

c) provvede alla verifica della progettazione e alla successiva validazione in base a quanto previsto dall'art. 42 del Codice e dai suoi provvedimenti attuativi;

d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 3, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato;

g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del del Codice e dai suoi provvedimenti attuativi;

h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SITAT-SA, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte della Centrale unica di committenza, il Responsabile unico del progetto nominato dal singolo Comune associato:

a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del progetto nelle procedure per acquisizioni di lavori, servizi e forniture, come stabilito dal Codice.

b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o forniture e di lavori, svolgendo, ove necessario, presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:

b.1.) acquisizione, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), e altri codici identificativi in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dal Codice e dai suoi provvedimenti attuativi, inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dalla Centrale unica di committenza;

b.3.) svolgimento, anche con eventuale supporto – ove previsto – della Commissione giudicatrice, delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie alla Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile unico del Procedimento nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite anche mediante il sistema FVOE 2.0;

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative dei sistemi SIMOG e SITAT-SA.

6. Nei casi ove è richiesto, il Responsabile unico del procedimento fornisce alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 5 – Responsabile unico del Progetto per acquisizioni di servizi e forniture relative ad esigenze di più Comuni associati

1. Il Responsabile Unico del Procedimento per acquisizioni di servizi e forniture volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Dirigente della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza

2. Il Responsabile Unico del Progetto individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

a) coordina i progetti di appalto in base all'art. 41 del Codice, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;

b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;

c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;

d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto nonché altri codici identificativi previsti dalla normativa vigente;

e) opera eventualmente nel sistema Fvoe 2.0 per le attività riferite al Responsabile Unico del Progetto in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione;

f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile Unico del progetto nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG o equivalente

g) svolge, se del caso con il supporto della commissione giudicatrice, le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

h) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile Unico del procedimento prevista dal Codice e dai suoi provvedimenti attuativi;

l) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 222 del Codice.

Capo II – Rapporti finanziari

Art. 6 - Quadri Tecnici ed Economici

1. I costi diretti della gara d'appalto (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi ecc..) dovranno essere inseriti nei Quadri Tecnici Economici di progetto in modo da individuare una chiara definizione di spesa di ogni commessa e da favorire l'accantonamento delle somme relative.

Per quanto detto nei quadri economici di progetto per ogni tipologia di commessa dovranno sempre essere presenti, anche se di valore nullo, le seguenti tre voci tra le somme a disposizione:

- Contributo ANAC: da quantificare sulla base di quanto disposto periodicamente dall'Autorità
- Eventuali Spese di Pubblicità;
- Incentivi per Funzioni Tecniche: percentuale dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 45 D.

Lgs. 36/2023 come determinato dai rispettivi regolamenti di ripartizione comunali comprensivo anche dell'importo previsto a favore della cuc ai sensi del seguente articolo 8.

Art. 7 - Convenzioni o accordi per lo svolgimento di attività di committenza con altri Enti

1. Nel caso di svolgimento dell'attività di Centrale di Committenza in regime di Convenzione, accordo ex art. 15 L. 241/1990 con soggetti diversi dai Comuni aderenti all'Unione, sono previsti a carico dei soggetti fruitori dei servizi della Cuc i seguenti oneri :

- Quota fissa € 500,00 più 0,10% dell'ammontare dei lavori, servizi e forniture in gara per procedure negoziate da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- Quota fissa € 600,00 più 0,10% dell'ammontare dei lavori, servizi e forniture in gara per procedure negoziate da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Quota fissa € 800,00 più 0,08% dell'ammontare dei lavori, servizi e forniture in gara per procedure aperte, ristrette e altre forme previste dalla legge da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- Quota fissa € 900,00 più 0,08% dell'ammontare dei lavori, servizi e forniture in gara per procedure aperte, ristrette e altre forme previste dalla legge da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Resta ferma l'applicazione dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, regolamentata dal successivo articolo 8;

3. Le somme di cui sopra dovranno essere liquidate entro 30 gg. dalla aggiudicazione definitiva della procedura.

Art. 8 – Incentivi per funzioni tecniche

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.lgs 36/2023, per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di gara, ciascun Ente che ricorre alla centrale unica di committenza destina, nel quadro economico di cui alla procedura di gara, la quota dell'incentivo per funzioni tecniche ai dipendenti della medesima centrale per lo svolgimento dei compiti relativi all'“espletamento delle procedure di gara (fase di gara)” previsto nel quadro economico dell'intervento determinata in base alla seguente tabella :

Criterio di aggiudicazione appalto	Procedura SOTTO soglia comunitaria	Procedura SOPRA soglia comunitaria
Minor Prezzo	6%	8%
Offerta Economicamente più vantaggiosa	10%	12%

2. Per ogni procedura devoluta alla CUC, le somme degli incentivi spettanti ad essa in base alle percentuali sopra indicate, è sottoposta alla ripartizione di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'incentivo per le funzioni tecniche è destinato al personale della Cuc per lo svolgimento delle seguenti attività previste dall'All. I.10 al D.Lgs 36/2023:

- 1) Supporto Rup;
- 2) Predisposizione documentazione documentazione di gara.

4. Ai fini del precedente comma, la ripartizione interna alla Cuc è regolata con specifico regolamento dell'Ente ed è destinata al personale individuato dal Dirigente per ciascuna procedura

svolta.

5. Le spettanze relative all'incentivo per funzioni tecniche svolte dalla CUC sono trasferite contestualmente al pagamento nell'Ente beneficiario dell'attività di committenza. I successivi adempimenti saranno a carico della CUC.

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Art. 9 – Modalità operative e tempistica

1. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Responsabile della CUC si riunisce alla presenza di tutti i componenti designati dagli Enti associati per la definizione del programma degli affidamenti per l'anno in corso.

La programmazione darà evidenza di tutte le procedure da avviare nell'anno di riferimento, con i relativi tempi di stima di conclusione del procedimento. Ai fini della presente disposizione, il tempo di conclusione del procedimento coincide con la comunicazione all'Ente associato dell'esito del subprocedimento di verifica dei requisiti ai fini dell'adozione dell'aggiudicazione, con contestuale invio della copia integrale del fascicolo di gara.

Nella programmazione saranno definite anche le priorità di avvio delle singole procedure, sulla base dei seguenti criteri:

- a) presenza di crono programma definito da bandi per finanziamenti da soggetti esterni;
- b) particolarità dell'oggetto del contratto, che obbliga all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni in particolari periodi dell'anno;
- c) complessità della procedura di gara;
- d) eventuali specifiche e comprovate esigenze eccezionali.

2. Nel corso dell'anno di riferimento, rispettivamente entro il 30 Maggio e 15 Ottobre, l'Ufficio operante come C.U.C. convoca successivi incontri alla presenza di tutti i componenti designati dagli Enti associati al fine di monitorare la realizzazione del programma degli affidamenti e di aggiornarlo.

3. Nel caso di sopraggiunte esigenze non imputabili all'Ente aderente e non preventivabili, tali da comportare il rischio di perdita di finanziamenti esterni, l'Ente stesso potrà avanzare richiesta formale alla C.U.C., che provvederà all'aggiornamento delle priorità definite nel programma ed al successivo invio a tutti gli Enti aderenti contemperando le esigenze di tutti gli altri associati.

4. Il Responsabile dell'Ufficio operante come C.U.C. potrà convocare, in ogni tempo, apposite riunioni tra tutti i componenti finalizzate ad illustrare eventuali novità normative incidenti sull'operatività della C.U.C. La convocazione di tali incontri potrà essere chiesta anche dai singoli componenti dell'Ufficio operante come C.U.C. designati dagli Enti associati.

Art. 10 - Comunicazioni tra Ente associato e C.U.C.

1. La progettazione del lavoro, servizio o fornitura è di competenza dell'Ente associato.

Il RUP controlla gli elaborati, compreso il capitolato speciale e lo schema di contratto, e li trasmette alla Centrale unica di committenza prima dell'approvazione e con un congruo anticipo, affinché la Centrale possa proporre eventuali criticità e consentire, quindi, all'Ente associato di operare correttivi.

2. Nel caso di contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione, i relativi pesi ponderali ed i requisiti per l'ammissione alla gara, che devono essere riportati nella relazione tecnico-illustrativa del progetto, saranno contenuti in apposito allegato della stessa relazione. L'allegato così redatto e approvato sarà inoltrato alla C.U.C. a cura del RUP insieme con gli altri documenti progettuali.

3. Il progetto approvato e la determina a contrarre sono acquisiti dalla C.U.C. prima di procedere alla redazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara.

L'acquisizione della determina a contrarre è finalizzata anche a consentire la verifica, da parte della C.U.C., della sussistenza della copertura della spesa necessaria per l'acquisizione dei lavori, servizi o forniture richiesti.

Art. 11 - Tempistica di avvio delle procedure di gara

1. Gli Enti aderenti riconoscono il valore della programmazione di cui all'art. 9 come elemento basilare per i servizi resi dalla CUC.

2. La C.U.C., di norma, tenuto conto della programmazione, attiva la procedura per l'espletamento della gara entro 30 giorni dalla ricezione del progetto approvato in via esecutiva o nelle altre forme previste per legge e della determina a contrarre contenente anche gli impegni di spesa necessari e la formalizzazione dell'inserimento della Cuc all'interno del gruppo di lavoro per le finalità di cui all'art. 7.

Eventuali correttivi adottati alla determina a contrarre e alla documentazione progettuale necessaria all'attività istruttoria dell'ufficio, successivamente all'invio alla CUC potranno determinare la rimodulazione del termine sopra indicato in funzione delle date degli atti di modifica e/o integrazione.

In presenza di oggettive e comprovate esigenze di avvio in tempi più brevi, il RUP comunica tale esigenza alla C.U.C. con un congruo preavviso, individuato almeno nella fase di progettazione, per consentire all'Ufficio operante come C.U.C. di assumere le necessarie decisioni organizzative e procedere alla eventuale revisione della programmazione come indicato all'art.9 del presente regolamento, rivedendone le priorità.

Il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni indicate nel presente articolo legittimano la CUC all'avvio della procedura in base al proprio potenziale operativo del momento, provvedendo alla rimodulazione dei termini in base a criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Capo II - Procedure coinvolgenti più Enti associati

Art. 12 – Progettazione di acquisizioni coinvolgenti più Enti associati

1. In caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico e svolta dall'Ufficio operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati nei termini assegnati dalla C.U.C.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

- a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

TITOLO IV – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Capo I - Riparto competenze

Art. 13 – Seggio di gara e commissione giudicatrice

1. Nelle procedure da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, le operazioni di gara sono svolte a cura di un apposito seggio di gara che è composto dal RUP e dal Responsabile della CUC o da personale in organico alla stessa.

2. Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa operano sia il seggio di gara, individuato ai sensi del comma 1, per le sole attività amministrative finalizzate all'ammissione/esclusione dei concorrenti, sia la commissione giudicatrice disciplinata dall'art. 93 del Codice e ss.mm.ii., nominata dal Dirigente dell'Unione Valdera nella cui area di

competenza opera la C.U.C. per le attività di valutazione delle offerte tecniche e di eventuale supporto al RUP per la verifica delle offerte anomale.

3. Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in favore di più Enti associati, la nomina della commissione giudicatrice è disposta con le modalità indicate al comma precedente.

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione

1. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale dell'Ente stazione appaltante. Eventuali pubblicazioni da effettuare sul profilo di committente dell'Ente committente, restano a carico e cura dello stesso.

Art. 15 – Gestione dei documenti e delle richieste di accesso agli atti

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'articolo 35 del Codice sino alla fase della proposta di aggiudicazione, il Responsabile dell'Ufficio operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 3 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1. Nell'esercizio della funzione, lo stesso agisce in coordinamento con il Rup.

Capo II - Particolari tipologie di acquisizione

Art. 16 – Lavori, servizi e forniture di urgenza o somma urgenza

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall'art. 140 del Codice, sono espletate a cura del Responsabile Unico del procedimento nominato dal singolo Comune associato o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, servizi e forniture è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile Unico del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dall'art. 140 del Codice, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal Codice, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale Centrale unica di committenza, qualora l'Ente interessato non possa procedere autonomamente, in modo tale da assicurare alla stessa C.U.C. ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

TITOLO VI - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Art. 17 – Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla C.U.C. per conto degli Enti associati

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se

costituirsì o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. I legali cui affidare il patrocinio sono scelti di comune accordo tra la C.U.C. e gli Enti coinvolti nel giudizio.

3. L'Ente per il quale la C.U.C. ha gestito la procedura di gara oggetto di contenzioso si assume, in qualità di stazione appaltante, le spese di lite.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;

b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 93 del Codice per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Trattamento dei dati

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003 e dal successivo Regolamento (UE) n. 2016/679.

2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento. Il Dirigente della struttura operante come C.U.C. individua, con apposito provvedimento, i dipendenti autorizzati al trattamento dei dati tra quelli assegnati alla C.U.C.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione. Ciascun Dirigente/Funzionario apicale individua, con apposito provvedimento, i dipendenti autorizzati al trattamento dei dati.

Art. 19 – Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dall'Unione Valdera.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione Valdera per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o forniture (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 20 - Revisione e adeguamento dinamico del regolamento

1. Le clausole del presente regolamento attuativo che recano riferimenti alle disposizioni del Codice nonché agli altri provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di sua

approvazione.